All. "C" RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Indennizzi per danni da fauna selvatica nelle riserve naturali regionali. Modifiche alla l.r. 30/2015 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010).

Relazione illustrativa

La proposta di legge interviene per disciplinare la materia degli indennizzi per danni provocati dalla fauna selvatica all'attività agricola all'interno delle riserve naturali la cui gestione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, è stata trasferita in capo alla Regione (l.r. 22/2015 e l.r. 48/2016).

Per un migliore e più completo inquadramento della materia, risulta opportuno evidenziare che la fauna selvatica all'interno delle aree naturali protette regionali è tutelata ai sensi dell'articolo 22, comma 6 della L. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) che pone il divieto dell'attività venatoria nei parchi e nelle riserve regionali, salvo specifiche azioni di contenimento finalizzate a ricomporre squilibri ecologici.

La pdl intende uniformare sul territorio regionale la disciplina in materia di risarcimento del danno cagionato dalla fauna selvatica all'attività agricola precisando che nelle riserve regionali i criteri e le modalità per la determinazione ed erogazione dell'indennizzo sono definiti dalla Giunta regionale in coerenza con gli atti della programmazione regionale ed in armonia con quanto disposto in materia per il restante territorio regionale.

La pdl riporta il principio di non cumulabilità dell'indennizzo con altre forme di finanziamento a ristoro del medesimo danno e contiene anche riferimenti all'attività di prevenzione dei danni da fauna selvatica nel sistema regionale delle aree protette,

L'intervento persegue anche la finalità di uniformare le procedure e semplificare i riferimenti per i cittadini: affida pertanto agli enti parco regionali, competenti e con esperienza in materia sul proprio territorio, previa sottoscrizione di convenzioni di avvalimento ai sensi dell'articolo 46, comma 3 della l.r. 30/2015, la competenza all'accertamento ed alla determinazione dei contributi per l'indennizzo dei danni e per gli interventi volti alla prevenzione dei danni stessi nelle riserve naturali regionali, suddivise in macroaree, secondo le modalità che saranno individuati dalla Giunta regionale.

Restano ferme le competenze dei soggetti gestori di aree protette nazionali e gli enti parco regionali a provvedere all'indennizzo e alla prevenzione dei danni da fauna selvatica all'interno del territorio di competenza in conformità ai rispettivi ordinamenti.

Sono infine individuati gli importi attivabili nei primi anni di applicazione della nuova disciplina, valere sul bilancio regionale 2020/2022.

La relazione illustra, articolo per articolo, le modifiche sostanziali.

Articolo 1: modifica l'articolo 12 della l.r. 30/2015 esplicitando al comma 4, lett. c numero 1) tra le attività di gestione delle riserve che possono essere esercitate dalla Regione avvalendosi, tramite convenzione, degli enti parco regionali anche quelle relative al risarcimento dei danni da fauna selvatica e ai contributi per la prevenzione.

Articolo 2: introduce l'articolo 48 bis "Indennizzo dei danni da fauna selvatica e azioni di prevenzione nelle riserve regionali" nella l.r. 30/2015, che:

- al comma 1 riconosce a favore degli imprenditori agricoli operanti nelle riserve naturali

regionali un indennizzo per il ristoro dei danni prodotti dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi finalizzate all'esercizio dell'attività agricola, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili in bilancio. Pone inoltre il principio di non cumulabilità dell'indennizzo previsto con altre forme di finanziamento finalizzate al ristoro del medesimo danno;

- al comma 2 dispone che la Regione riconosce a favore degli imprenditori agricoli operanti nelle riserve regionali contributi per il sostegno alla realizzazione di opere e interventi finalizzati a minimizzare i rischi che si verifichino danni alle produzioni agricole;
- al comma 3 rimette alla Giunta regionale, l'individuazione dei criteri e delle modalità di determinazione e di erogazione degli indennizzi di cui al comma 1 nonché dei contributi per l'attività di prevenzione di cui al comma 2, compresi i casi in cui gli indennizzi per danni non sono dovuti. La Giunta regionale individua la disciplina in armonia con quanto previsto per il restante territorio regionale;
- al comma 4, al fine di semplificare i riferimenti e uniformare le procedure, prevede che la Regione provveda agli indennizzi nonché alle assegnazioni dei contributi di cui ai commi precedenti avvalendosi degli enti parco regionali, previa sottoscrizione di apposita convenzione;
- al comma 5 ribadisce le competenze dei soggetti gestori delle aree protette nazionali e gli enti parco regionali in materia di indennizzi e di prevenzione dei danni all'interno del territorio di rispettiva competenza, in conformità ai rispettivi ordinamenti;
- al comma 6, infine, prevede che la Giunta regionale quantifichi annualmente le risorse per lo svolgimento delle attività di cui si tratta nell'ambito del Documento operativo annuale previsto dall'articolo 12 della legge stessa.
- **Art. 3:** modifica il comma 3 dell'articolo 58 "Sostegno delle attività economiche e produttive ecocompatibili" della 1.r. 30/25015, esplicitando espressamente gli interventi e le opere per la prevenzione dei danni da fauna selvatica tra le attività ricadenti nei parchi e nelle riserve regionali per le quali è prevista una priorità nei finanziamenti, in ragione del particolare regime vigente nelle predette aree;
- **Articolo 4:** riporta modifiche all'articolo 141 "Norma finanziaria" della 1.r. 30/2015, prevedendo per ciascuno dei primi tre anni di operatività della legge le seguenti risorse:
- 80.000,00 euro per gli indennizzi dei danni da fauna selvatica nelle riserve regionali (correnti);
- 40.000,00 euro per l'attività di prevenzione nelle riserve regionali (investimenti);
- 40.000,00 euro a favore degli enti parco regionali per lo svolgimento delle attività previste dietro convenzione di avvalimento
- e rinviando alle leggi di bilancio per le successive annualità.